

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 7 e <i>passim</i>
BERLANDA (DC)	2
FINOCCHIARO (PSI)	8, 9, 10
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	6

NEPI (DC), relatore alla Commissione	Pag. 6, 9
VITALE (PCI)	4

«Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» (492), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	11, 12, 13 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI)	12
FINOCCHIARO (PSI), relatore alla Commissione	11, 13
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	14

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero». L'esame del disegno di legge era stato sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERLANDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima osservazione che nasce esaminando questo disegno di legge è che temi apparentemente distanti tra loro, come la definitiva liquidazione per lo Stato di quanto rimane della «Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana», il recupero al Tesoro di un fondo di garanzia concesso all'ICLE nel 1970 e la deregolamentazione dello Statuto dell'ICLE stesso, trovano il loro momento unificante nella circostanza che tutte e tre le norme toccano la Banca nazionale del lavoro. Quale concessionaria della quota del Tesoro per la prima di queste norme, quale azionista principale (ma non maggioritario, disponendo del 36 per cento di cui un 30 per cento conferito dal Tesoro in sede del recente aumento del capitale sociale) dell'ICLE per la seconda e la terza.

Sulla prima di queste norme c'è poco da aggiungere a quanto detto dal relatore. Si deve solamente sottolineare che l'esempio della Compagnia brasiliana di colonizzazione mette sotto gli occhi di tutti noi come l'elevata inflazione sia distruttrice di ricchezza e al tempo stesso si deve plaudire al Ministro del tesoro che ha deciso di porre la parola fine ad un residuo che, oltre a depauperarsi, certamente implicava delle spese di amministrazione per lo Stato e sottraeva qualche funzionario del Tesoro a compiti più produttivi per il paese. Questo plauso ovviamente non va separato da un invito ad individuare altre situazioni del genere che certamente ci sono e che meritano di essere risolte.

Gli altri due articoli riguardano l'ICLE: questo istituto di credito, nato nel 1923 per appoggiare gli emigranti italiani, aveva avuto anche dei momenti di un qualche significato, particolarmente nell'immediato dopoguerra, agevolando le rimesse degli emigrati specialmente dall'Australia. Con il trascorrere del tempo, se si eccettua una benemerita presenza nella comunità italiana di Sidney ove aiuta gli emigrati a costruirsi delle case, l'ICLE si è ridotto a concedere qualche mutuo per l'acquisto di abitazioni in Italia da parte di emigrati. Quando senza cattiva volontà di nessuno un istituto di credito con 60 anni di vita ha, come ci ha ricordato il relatore,

meno di 30 miliardi di impieghi e circa 50 dipendenti viene spontaneo chiedersi se non si sia in presenza di uno di quei fenomeni di decadenza che non diventa precipitosa solo perchè c'è un patrimonio alle spalle.

Si noti che l'istituto non è un ente pubblico, ma una società per azioni e che la partecipazione del Tesoro non superava il 30 per cento, il residuo essendo per il 18 per cento nelle mani dell'INA e per il resto in quelle di molte banche, che evidentemente non riuscivano a trovare un accordo per il rilancio dell'ICLE.

Pertanto, il conferimento alla Banca nazionale del lavoro in sede di aumento di capitale delle azioni del Tesoro, deliberato con la legge del 7 agosto 1982, n. 526, non deve essere visto come un semplice fatto patrimoniale, ma come la premessa perchè, ricostituendosi una chiara unità di comando (BNL e INA avrebbero già raggiunto un accordo preciso al riguardo) l'ICLE possa tornare a svolgere una funzione positiva per il lavoro italiano all'estero.

Come ci ha illustrato il relatore, le direttrici del nuovo sviluppo sono tre: credito agli emigrati in forme più efficienti e confacenti alle nuove necessità e quindi tenendo conto di dove esistono comunità di connazionali, finanziamento dei grandi lavori all'estero e finanziamento dell'insediamento di affiliate di imprese italiane all'estero.

Sono tutte e tre attività necessarie, ma credo si debba esprimere l'auspicio che veramente l'ICLE possa divenire l'istituto specializzato nel finanziamento dei grandi lavori all'estero. Come è noto la Commissione lavori pubblici della Camera dei Deputati ha dedicato al problema dei grandi lavori all'estero alcune udienze conoscitive, dalle quali è emerso che il problema finanziario è uno dei più delicati per consentire a questo settore, nel quale l'Italia ha avuto consistenti affermazioni, di non entrare in crisi. Forme innovative di finanziamento sono indispensabili e solo un istituto che abbia in questo campo la sua principale ragione di vita probabilmente potrà dare un contributo positivo.

Ma proprio perchè si tratta di innovare occorre lasciare all'ICLE ed ai suoi azionisti la massima libertà di sperimentazione e conseguentemente la facoltà di modificare lo statuto, così come avviene per qualsiasi società per azioni, fermi restando, trattandosi di un istituto di credito a medio termine, i poteri della vigilanza.

Per questi motivi è indispensabile essere molto chiari nell'abolire le leggi che hanno negli ultimi tempi rallentato o bloccato ogni possibilità di rinnovamento e adeguamento dell'ICLE.

A questo riguardo la formulazione del testo governativo non pare del tutto soddisfacente e quindi potrà essere opportunamente emendata nel senso indicato dal relatore, senatore Nepi.

FINOCCHIARO. Signor Presidente desidererei avere alcuni chiarimenti dal relatore, senatore Nepi, e dal rappresentante del Governo, in quanto dai precedenti legislativi non si capisce bene quale sia la posizione della Banca nazionale del lavoro in rapporto all'ICLE. In particolare ciò che mi sembra interessante sapere è quale partecipazione abbia la Banca nazionale del lavoro nell'ICLE.

L'ICLE assolveva anche a compiti assistenziali e di natura socio-culturale. Sarebbe opportuno sapere con quali quattrini assolveva a questi compiti. L'ICLE provvedeva infatti, oltre al finanziamento di iniziative

istituzionali, promosse dal Governo italiano nell'ambito degli accordi internazionali, anche al finanziamento di iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita della collettività. Questi compiti specificatamente sociali non penso che venissero fatti a livello di beneficenza pubblica. Ciò che non è chiaro dai precedenti legislativi è quali finanziamenti riceveva l'Istituto, per assolvere ai compiti aggiuntivi a quelli di competenza. Inoltre sarebbe opportuno avere delucidazioni in ordine alla trasformazione in Istituto di credito speciale, che dovrebbe provvedere, nei confronti degli emigranti, al finanziamento di iniziative produttive all'estero, al finanziamento della costruzione di case all'estero e di acquisto in Italia, e sapere, quindi, quali degli altri compiti decadono col provvedimento di trasformazione. Il testo dell'articolo tre stabilisce: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà uniformarsi alle norme del codice civile sul funzionamento delle società per azioni, in quanto applicabili, e, nel rispetto delle finalità dell'Istituto in materia di assistenza agli emigrati e di raccolta e trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero, dovrà altresì caratterizzarne l'attività verso il finanziamento in genere del lavoro italiano all'estero in tutte le forme consentite, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive». Non si evince quindi nè dal testo della relazione nè dai precedenti legislativi se i compiti di assistenza sociale e culturale vengono soppressi con questo tipo di trasformazione. È importante sapere anche istituzionalmente che cosa modifichiamo con questo provvedimento.

Col disegno di legge si procede alla cessione totale, già in parte avvenuta in base ad alcune leggi precedenti, delle quote di partecipazione del Tesoro nella società «Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana» alla Banca nazionale del lavoro e si procede alla trasformazione dell'ICLE, ma non è chiaro in che cosa lo trasformiamo. Desidererei avere dei chiarimenti in ordine a questi aspetti, se fosse possibile, perchè altrimenti sarebbe opportuno accettare la tesi del senatore Berlanda, il quale ha affermato, poco fa, che sarebbe forse meglio chiudere questo istituto piuttosto che trasformarlo.

VITALE. Signor Presidente, tengo ad esprimere innanzi tutto l'assenso del nostro Gruppo al provvedimento che, contestualmente, è apprezzamento per le pertinenti motivazioni espresse qui dal relatore nel presentarci il provvedimento stesso. Però, mi preme fare qualche osservazione. Per inciso, vorrei anche esprimere la mia sorpresa per la denominazione di questa società costituita in seguito ad accordo italo-brasiliano reso esecutivo con legge n. 623 del maggio del 1950; una società di tutto rispetto per quanto riguarda le apprezzabili finalità che si proponeva che erano quelle, appunto, della promozione e del sostegno del lavoro dei nostri emigranti in quel paese, e che peraltro non sembrerebbe aver raggiunto risultati esaltanti. Essa aveva una denominazione anacronistica considerata l'epoca in cui fu costituita: «Compagnia brasiliana di colonizzazione e di immigrazione italiana». Mi posso limitare soltanto ad esprimere la mia sorpresa per tale denominazione.

Le osservazioni che mi premeva, fare, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, riguardano il fatto che viene detto nella relazione, e lo stesso relatore l'ha ripetuto, che il provvedimento viene presentato innanzi tutto e

soprattutto con il motivo preminente di evitare ulteriori danni all'erario derivanti dalla rapida svalutazione alla quale sono sottoposte le giacenze della liquidazione. Tuttavia, debbo dire che a fronte di questa affermazione, che è giusta, sia nel principio che in pratica, si apprende dalla relazione stessa che le operazioni di liquidazione di questa società non sarebbero ancora ultimate. Gradirei conoscere dal Governo a che punto sono queste operazioni, quali sono gli ostacoli che si frappongono alla totale liquidazione e perchè non si è ritenuto di arrivare a questo provvedimento solo a liquidazione totalmente avvenuta.

Inoltre, all'articolo 2 si dice che il Ministro del tesoro con propri decreti fisserà le modalità e i termini del versamento del Fondo di riserva speciale assegnato all'ICLE. Mi chiedo - e lo chiedo al relatore ed al Governo - perchè tutto ciò non viene stabilito nel disegno di legge; non si capisce perchè non possa essere stabilito nello stesso articolo 2 e si dia invece il mandato al Ministro del tesoro che lo farà non si sa quando e in che termini. Peraltro, all'articolo 3, e questa mi pare sia l'osservazione più pregnante rispetto anche alle osservazioni ed alle perplessità che sono emerse negli interventi sia del senatore Berlanda che del senatore Finocchiaro, si stabiliscono sei mesi di tempo perchè da parte dell'Assemblea straordinaria dell'ICLE possa essere formulato ed approvato un nuovo statuto rispetto alle finalità previste. Ora, a parte il fatto che non vediamo i motivi - date le esperienze precedenti che potevano essere utilizzate per migliorare in ogni caso queste funzioni e questi compiti - di tali tempi che ci sembrano eccessivi, torno a dire che concordiamo con le valutazioni e le perplessità sia del senatore Berlanda che del senatore Finocchiaro in ordine soprattutto alla genericità della formulazione, che si presta a possibili modificazioni dei compiti che, essendo istituzionali, tuttavia non sono stati rispettati, e si presta soprattutto a possibili riduzioni, in sede di definizione e di approvazione di nuovo statuto, di queste finalità stesse.

Peraltro, non ci pare che siano state perseguite fino in fondo tali finalità.

D'altra parte, abbiamo già detto in altre occasioni, sia pure per altre questioni (in modo particolare in relazione alla partecipazione del nostro paese ad organismi internazionali), che sarebbe stato interessante e proficuo ai fini delle nostre scelte e decisioni avere notizie più precise relativamente a questi interventi svolti, alla loro misura, al loro modo di realizzazione, alla politica - per essere sintetici - che questi organismi hanno portato avanti. A me pare che anche in questo caso sarebbe stato opportuno ed utile avere maggiori informazioni.

Il senatore Berlanda ha dato alcune informazioni che mi hanno lasciato, per la verità, sorpreso, rispetto all'inadempienza dei compiti stessi che questa società si era fissata. Mi pare che anche in questo caso sarebbe stato opportuno che il Governo si presentasse con un minimo di relazione sull'attività svolta da questa società, della quale con questo disegno di legge si chiede lo scioglimento, perchè fossimo messi nella condizione di dare un giudizio più completo; quindi, sarebbe interessante sapere se il Governo è in grado, sia pure sinteticamente, di fornirci qualche elemento in più.

Ora, il nostro sì, che ho preannunciato all'inizio di questo mio breve intervento, nel caso in cui alle nostre domande venisse data una risposta, potrebbe essere - e mi pare sia giusto che ciò avvenga - più convinto e

ragionato rispetto ad un sì dato in linea di principio, ma con le preoccupazioni ora espresse.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NEPI, *relatore alla Commissione*. Vorrei ringraziare gli intervenuti ed anche raccogliere le obiezioni che sono state avanzate e che, in una certa misura, si riflettono anche sugli emendamenti che mi sono permesso di presentare. Il Governo potrà esprimere adesso il proprio parere su questi emendamenti, i quali si riferiscono a problemi che è legittimo porre e che forse, almeno in parte, devono essere anche maggiormente approfonditi.

In rapporto alle obiezioni prima avanzate dal senatore Finocchiaro e richiamate adesso anche dal senatore Vitale, devo dire che una parte di esse trovano una risposta - valida, mi sembra - nell'intervento svolto all'inizio dal collega Berlanda.

Vorrei soltanto aggiungere rapidamente una precisazione sulla obiezione principale, quella sollevata dal senatore Finocchiaro e dal senatore Vitale, relativa alle finalità che questa legge, sia pure in termini molto generali, dà al nuovo istituto, al nuovo ICLE con la sua nuova maggioranza azionaria. Si tratta di finalità che devono essere decise dall'assemblea e fanno venir meno quella serie di vincoli che sono stati fino ad oggi la base dell'attività di questo istituto, e sono nati dalla legge n. 866 del 1970 che li articola in 13 o 14 punti.

È evidente, però, che non poteva e non può venir meno un richiamo ad alcune fondamentali finalità di questo istituto, quali l'assistenza agli emigranti. Studierà, poi - l'assemblea dei soci - di che natura potrà essere l'assistenza agli emigranti. Non possiamo trasformare radicalmente un istituto, come quello che abbiamo avuto fino a questo momento, senza lasciare traccia di alcune oggettive esigenze di natura sociale in favore della categoria o degli operatori che esercitano nel settore in cui si muove il credito di questo istituto speciale.

Vorrei inoltre sottolineare che l'esigenza dei sei mesi per l'approvazione del nuovo statuto, ritenuti eccessivi dal collega Vitale, è rapportata al fatto che le modalità di trasferimento del fondo speciale concorrono ad una nuova formulazione della normativa che reggerà il nuovo istituto con i nuovi soci; a tal fine è necessario un certo lasso di tempo per poter formulare il nuovo statuto, e i sei mesi non mi sembrano eccessivi.

Non avrei da aggiungere altro se non rimettermi alla replica che vorrà fare il rappresentante del Governo in ordine alle modalità del versamento della somma da trasferire dal fondo di riserva al Tesoro e ai problemi più generali che venivano richiamati dai colleghi che sono intervenuti.

Concludo raccomandando e sottolineando al Governo l'opportunità, se non la necessità, di accogliere gli emendamenti che ho presentato e per i quali l'impressione che si è avuta è quella di aver incontrato, se non la esplicita approvazione dei colleghi intervenuti, almeno il consenso della Commissione.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Molto brevemente, signor Presidente, per dire che alcuni quesiti posti dai colleghi trovano risposta già negli interventi dei colleghi stessi, perchè il senatore Berlanda,

per esempio, non ha posto solo dei quesiti, ma ha illustrato delle situazioni che rispondono ai quesiti medesimi, suoi e di altri colleghi.

Per certe altre questioni credo che sarà la prossima assemblea a dover prendere le decisioni necessarie, nel rispetto della sua autonomia, anche se entro certi limiti.

Circa gli interrogativi che sono stati posti, relativamente ad alcuni di essi devo dire che una risposta è insita nel provvedimento che è stato preso, ma una risposta ancor più puntuale si ha attraverso gli emendamenti presentati dal relatore, proprio perchè tengono conto delle osservazioni espresse dal relatore stesso e dei pareri conformi espressi ora da altri colleghi.

Il Governo, valutate le motivazioni dei medesimi, dichiara di accogliere questi emendamenti per il fatto che sono la risposta più puntuale alle questioni emerse.

Infine, per quanto riguarda il problema relativo all'articolo 2, con il secondo comma si deve operare tramite decreti del Ministero del tesoro, perchè è evidente che la premessa indispensabile per le modalità operative è che il provvedimento venga approvato; che provochi, poi, determinate conseguenze; che, infine, si tirino le somme di tali conseguenze, sulla base delle quali, credo, potranno essere presi puntualmente i provvedimenti di carattere esecutivo che emergeranno alla luce dei fatti futuri.

Ecco perchè si è fatto rinvio, in proposito, a successivi provvedimenti da parte del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La quota di partecipazione del Tesoro dello Stato nella società «Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana», con sede in Brasile, viene ceduta alla Banca nazionale del lavoro, per il controvalore netto in lire risultante dai dati di bilancio della stessa società, aggiornati alla data di cessione. Il relativo importo verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

È approvato.

Art. 2.

Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ammontante a lire 4.245.036.900, verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina modalità e termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma.

Il terzo comma, dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è abrogato.

Il relatore, senatore Nepi, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2, ivi compreso il terzo comma che ritroviamo, poi, nell'emendamento all'articolo 3. Ne do lettura:

«Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866, è soppresso. Il relativo saldo ammontante al 31 dicembre 1983 a lire 4.245.257.421, dopo il ripianamento delle eventuali perdite conseguenti alle operazioni perfezionate dall'Istituto fino all'entrata in vigore della presente legge, verrà versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le modalità ed i termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma».

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal senatore Nepi.

È approvato.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà uniformarsi alle norme del codice civile sul funzionamento delle società per azioni, in quanto applicabili, e, nel rispetto delle finalità dell'Istituto in materia di assistenza agli emigrati e di raccolta e trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero, dovrà altresì caratterizzarne l'attività verso il finanziamento in genere del lavoro italiano all'estero in tutte le forme consentite, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive.

Il relatore, senatore Nepi, ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3 ivi compreso, ripeto, il terzo comma dell'articolo 2. Ne do lettura:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea straordinaria dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) delibera il nuovo statuto. Quest'ultimo dovrà uniformarsi alle norme del codice civile sulle società per azioni, nel rispetto delle finalità stabilite dall'assemblea straordinaria, ivi comprese quelle di assistenza agli emigrati, di raccolta e di trasferimento in Italia del risparmio degli italiani all'estero in tutte le forme consentite.

Si applicano all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 e tutte le altre che disciplinano e regolano gli istituti di credito speciale per tutte le operazioni attive e passive.

Le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle leggi 10 agosto 1950, n. 717, e 28 ottobre 1970, n. 866, sono abrogate».

Rileggendolo, credo che questo emendamento risponda in modo preciso ad alcuni quesiti che erano stati posti.

FINOCCHIARO. Quali sono le disposizioni di cui parla l'emendamento?

NEPI, *relatore alla Commissione*. Sono quelle che disciplinano l'attività creditizia dell'ICLE, con tutti i vincoli di cui prima abbiamo parlato.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, devo insistere su questo concetto: in realtà il voler uniformare l'attività di questa società alle norme del codice civile risulta un impedimento per la società stessa, perchè se l'assemblea deve attenersi alle norme del codice civile non può assolvere a quei compiti, antieconomici, di carattere socio-culturale: le attività culturali, le attività sociali, l'assistenza, comportano spese senza corrispettivi. Queste spese prima gravavano, come era giusto, sullo Stato. Adesso, in seguito a questo provvedimento, graverebbero su una società per azioni, adibita al credito speciale. Questi erano i dubbi che volevo sollevare. A prescindere dal fatto che siamo favorevoli all'emendamento, così come è stato presentato, dobbiamo prendere coscienza che la maggior parte delle attività svolte dall'ICLE verranno a cessare con questa legge. Se poi l'ICLE non le ha mai svolte allora non c'è problema. Ma non si può affermare che sarà possibile ugualmente per l'ICLE operare nei settori delle formazioni culturali, della promozione sociale e dell'assistenza ai lavoratori italiani all'estero, perchè questo non trova riscontro nelle disposizioni legislative. Nel momento in cui diamo il nostro voto al provvedimento dobbiamo avere consapevolezza che votiamo per le attività fissate dalla legge, come attività specifiche dell'ICLE, e non per iniziative atte a migliorare le condizioni di vita della collettività italiana residente all'estero, per iniziative di carattere culturale e sociale, promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali. Non si può neanche sostenere che debba essere rivolto un invito particolare agli azionisti perchè tengano conto di particolari esigenze; gli azionisti potranno solo, come in qualsiasi altra banca, destinare una quota parte degli utili (invece che a manifestazioni culturali, a mostre e a pubblicazioni di cataloghi di opere d'arte), all'assistenza dei lavoratori. Ma tutto questo non costituisce una forma organica di intervento, in un quadro in cui gli italiani all'estero a questi livelli non sono affatto tutelati dallo Stato: per esempio le stesse famose case d'Italia sono proprietà privata di emigranti-azionisti, sulle quali viene esercitata la vigilanza da parte dei Consolati.

Queste segnalazioni volevo fare al Governo, e non al Sottosegretario di Stato al Tesoro, onorevole Fracanzani, in quanto questa materia è di competenza del Ministero degli esteri, che lascia indifese esigenze primarie dell'emigrazione. Chiunque di noi è andato a visitare gli italiani all'estero ha potuto constatare che queste carenze hanno uno spessore reale. Fino a poco tempo fa non esisteva una scuola italiana a New York, per cui gli italiani della terza generazione non conoscono, oggi, neanche la dislocazione geografica dell'Italia e non sanno una parola della nostra lingua.

L'intervento del senatore Berlanda ha messo in risalto il fatto che queste attività venivano svolte molto marginalmente, e poco, dall'ICLE. Ma almeno costituivano un punto di riferimento istituzionale che adesso, con questo provvedimento, viene a mancare. Darò comunque il mio voto favorevole all'emendamento sostitutivo del senatore Nepi, che ritengo migliorativo del testo precedente, con una raccomandazione all'onorevole Fracanzani, non quale Sottosegretario di Stato al Tesoro ma quale rappresentante del Governo: più andiamo avanti con questo tipo di legislazione (peraltro legittima in termini economici) più aggraviamo e acutizziamo alcune esigenze di fondo dell'emigrazione, un'emigrazione povera in quanto quella

ricca si garantisce da sola le forme di assistenza. Queste esigenze esistono e sono gravi e non bisogna farne un uso improprio. Chiunque è stato in Venezuela e nei Paesi del Sud-America ha potuto constatare che le comunità italiane sono completamente abbandonate a se stesse. In un mio viaggio recente sono stato accolto con grande cortesia e riguardo, ma ho dovuto accertare che solo gli italiani arricchiti tengono in piedi le strutture assistenziali e culturali presenti nella comunità.

Concludo il mio intervento con questa raccomandazione, mentre esprimo il mio voto favorevole sull'emendamento del senatore Nepi.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, come elemento di conoscenza e di comunicazione, che la Commissione affari esteri del Senato ha svolto una indagine conoscitiva sulla presenza italiana all'estero e sui problemi dell'emigrazione, procedendo a varie audizioni. Da questa indagine sono scaturite particolari indicazioni al Governo (come ho potuto accertare tramite i resoconti dei lavori della Commissione stessa) ma non voglio entrare nel merito per vedere se il Governo le ha messe in pratica o le metterà in pratica. Voglio solamente sottolineare che questa è una raccomandazione che si aggiunge al problema affrontato dalla Commissione affari esteri e che deve essere approfondita in un altro modo...

FINOCCHIARO. In un modo diverso e più organico.

PRESIDENTE... procedendo all'acquisto di elementi che riguardano principalmente l'attività del Ministero degli affari esteri. Questo istituto non svolgeva più una attività di credito per il lavoro degli italiani all'estero, non per propria incapacità o per cattiva volontà, ma perchè i compiti relativi all'emigrazione hanno assunto aspetti di tipo diverso e più ampio, propri dell'attività svolta dal Ministero degli esteri e non dell'attività che veniva svolta da questo istituto ormai diventato obsoleto.

FINOCCHIARO. Questo era però un compito di copertura, perchè l'istituto trasferiva i fondi degli italiani all'estero in Italia con tutti i benefici che potevano consentire dei margini di investimento. Adesso tramite questo provvedimento questa attività viene eliminata. L'attività economica svolta dall'istituto in quanto sostenuta da finanziamenti diretti da parte del Governo (per l'85 per cento) non poneva dei problemi di bilancio, che adesso invece porrà.

Per questi motivi ho colto l'occasione della presenza dell'onorevole Fracanzani, che si è già occupato di questi problemi, per porre questa raccomandazione al Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dal senatore Nepi, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

«Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» (492),
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Finocchiaro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. Sarò molto breve nella mia esposizione, perchè tutti i documenti connessi al corso storico di questo episodio legislativo sono riassunti nella relazione che l'onorevole Patria ha fatto alla Camera dei deputati. Quindi mi sembra inutile richiamare i precedenti del provvedimento. Esso ha origini archeologiche, dato che la materia fu considerata sin dai tempi di Depretis e della sinistra storica; comunque l'affidamento del servizio fu deciso nel 1884 e prorogato per la prima volta nel 1912. Nel momento della sua istituzione il servizio fu regolamentato da una convenzione: la Banca depositava una cauzione di 90 milioni e riceveva una dotazione di 30 milioni, per sovvenzionare i pagamenti straordinari.

Successivamente, con una serie di atti legislativi varati sistematicamente in ritardo, la proroga della gestione fu concessa fino al 1980. L'ultima convenzione risale al 20 novembre 1980. Nel 1981 il disegno di legge, oggi da noi esaminato, fu ampiamente discusso al Senato e si sono tenute udienze conoscitive con il ministro Andreatta e con il direttore generale Sarcinelli.

Il disegno di legge al nostro esame, presentato alla Camera, proroga il servizio fino al 31 dicembre 1990 a partire dal 1980, per non creare soluzione di continuità. Le ragioni dell'affidamento alla Banca d'Italia sono molteplici. La prima è di carattere organizzativo, dato che la Banca d'Italia è l'unica banca che ha in ogni capoluogo di provincia una sede. Vi sono poi altre ragioni, che attengono a problemi di liquidità; essi si riverberano sul sistema e sulla composizione del credito circolante. Lo sbilancio nella gestione delle tesorerie provinciali è fissato nel 15 per cento degli stati di previsione, ridotto al 14 per cento nel 1964.

Le spese di gestione sono calcolate simbolicamente, e il costo del servizio è fissato in 1.890 milioni, mentre il costo reale nell'ultimo anno è stato di circa 260 miliardi, cifra in cui sono compresi gli stipendi, gli stampati, il servizio elettronico ed i locali. Sullo sbilancio il Ministero del tesoro paga un interesse dell'1 per cento. Questi i dati essenziali per quanto riguarda la questione generale.

Per quanto riguarda l'articolato, devo annotare che l'articolo 2 prevede che i servizi, su parere del Ministro del tesoro, possono essere affidati anche agli uffici postali e ad altre istituzioni di credito in caso di emergenza o in caso di provvedimenti straordinari, per impedire il blocco del servizio. Si tratta praticamente di un'uscita di sicurezza voluta a suo tempo dal ministro Andreatta. Su questo articolo sono state avanzate molte riserve dagli uffici interessati. Infatti, molti dei ritardi nell'espletamento dei servizi sono imputabili alla delega data al servizio postale. L'articolo 4, inoltre, anticipa alcune delle forme di ristrutturazione necessarie per l'ampliamento dei compiti delle sedi provinciali. Questa assegnazione di compiti straordinari è stata ripresa dalla legge sulla tesoreria unica, già da noi discussa.

Per le ragioni espresse raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i lavori della Commissione.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,20 e sono ripresi alle ore 18,10.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli commissari che le Commissioni affari costituzionali, bilancio e programmazione economica e lavori pubblici hanno espresso il parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame per quanto di loro competenza.

Il senatore Finocchiaro, nello svolgere la sua relazione, ha raccomandato l'approvazione di questo provvedimento, già approvato dal Senato durante la precedente legislatura e adesso all'unanimità da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Esprimo il voto favorevole su questo provvedimento da parte del mio Gruppo politico, ma vorrei proporre alcune richieste e fare alcune osservazioni. Se non ricordo male anche nella precedente legislatura fu esaminato ed approvato solo dalla Camera, mentre al Senato non giunse alla approvazione.

PRESIDENTE. Mi pare che fu il contrario!

BONAZZI. Un elemento che può destare qualche interrogativo, non dico perplessità, e suggerisce di chiedere una spiegazione, è il ritardo con cui giunge il rinnovo del contratto di tesoreria, che non è attribuibile solo al ritardo dell'esame parlamentare, perchè anche nella precedente legislatura la proposta di rinnovo giunse quando il contratto di tesoreria già da tempo era scaduto. Tale ritardo deriva da questioni non ancora risolte nei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia? Se è così, quali sono tali questioni? Sono state risolte? Quali ancora non lo sono?

Una seconda domanda è se nel rinnovo di questa convenzione si è tenuto conto dell'istituzione (perchè dal punto di vista formale è istituita) della Tesoreria unica, che introduce elementi di modificazione non trascurabili nell'attività della Banca d'Italia, tanto è vero che ci siamo detti più volte, in sede di esame di quel provvedimento, che la Banca d'Italia ha fatto sapere che occorreranno 30 mesi per adeguare i propri uffici al nuovo tipo di servizi. Anche per quella eventuale soluzione, se diventerà definitiva, è contemplata la facoltà di valersi per particolari servizi dell'Amministrazione delle poste e di altri istituti di credito?

Infine, e questa è la domanda più impegnativa per la quale sarebbe opportuna una risposta pienamente esauriente, vorremmo sapere quali sono le ipotesi che il Ministero del tesoro fa in rapporto alle facoltà che gli sono riservate dall'articolo 2. Devo dire però che non ho potuto leggere ancora l'emendamento relativo a questo punto.

PRESIDENTE. L'emendamento è superato in quanto è già stato approvato dalla Camera.

BONAZZI. L'articolo 2 dice che il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste e agli istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui all'articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi. Ciò può essere riferito anche alla tesoreria unica. Secondo il testo del primo comma, tale facoltà può esser esercitata indipendentemente da qualsiasi autorizzazione. Quanto quindi, alla condizione della valutazione della indispensabilità, essa viene fatta unilateralmente dal Ministro del tesoro. Non vi è bisogno, per questa prima ipotesi, del consenso della Banca d'Italia. Mi pare che il testo abbia questo significato.

Il secondo comma invece prevede che, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, per particolari esigenze, possano essere assegnate determinate operazioni all'Amministrazione postale e agli istituti di credito. Ci vorremmo rendere conto delle previsioni, perchè se queste norme sono state introdotte è perchè si pensa alla possibilità di usarle in tempi non lunghissimi, perchè altrimenti non ci sarebbe ragione di introdurle. A cosa si pensa? A quali tipi di servizi? Quali ipotesi si possono prospettare in cui, da parte del Ministero, di propria iniziativa, senza intesa formale con la Banca d'Italia, possono essere affidati servizi all'Amministrazione delle poste e ad altri istituti di credito?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FINOCCHIARO, *relatore alla Commissione*. In realtà, i riferimenti alla Tesoreria unica sono contenuti nell'articolo 4, in cui si parla di modificazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. È uno dei problemi pregnanti del provvedimento relativo alla Tesoreria unica. Il provvedimento relativo alla tesoreria unica prevede come questi fondi saranno gestiti e da chi saranno manovrati. Per quanto riguarda il senso del primo comma dell'articolo 2, visto che è quello che preoccupa maggiormente il senatore Bonazzi, in realtà è stato riferito che questo primo comma ha un carattere esclusivamente cautelativo e che fu voluto dall'allora ministro Andreatta (infatti la prima stesura non lo conteneva) e d'altra parte, prima dello scioglimento delle Camere, nel 1981, questo provvedimento è stato discusso in questo ramo del Parlamento e, su richiesta del senatore Bollini, ci sono state udienze conoscitive sia con il ministro Andreatta che con il direttore generale Sarcinelli. In quella sede il ministro Andreatta fece riferimento all'opportunità, visto l'ampliamento di fondi che coinvolge le tesorerie provinciali, di avere come riserva sia lo strumento dell'Amministrazione delle poste, sia (secondo comma) quello bancario. Nel secondo comma si pone l'esigenza di consultare la Banca d'Italia, perchè si tratta del sistema bancario, che è sotto la vigilanza dell'istituto di emissione.

Queste sono le risposte. Relativamente al problema del ritardo, mi pare che sistematicamente, senatore Bonazzi, questi provvedimenti di proroga sono stati presentati con ritardo sempre, sin dal 1904, perchè in realtà si frappongono difficoltà di ordine burocratico e legislativo. Questo provvedimento è stato già esaminato e poi rinviato perchè è sopravvenuto lo scioglimento delle Camere.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, ho ben poco da aggiungere a quanto ha appena illustrato il relatore - molto correttamente - circa il primo ed il secondo comma dell'articolo 2. Vorrei soprattutto sgombrare il campo da qualsiasi preoccupazione ed interrogativo relativo ai dubbi avanzati dal senatore Bonazzi circa il fatto che i ritardi siano derivati da perplessità, da contenziosi, eccetera. Mi sembra che - lo ha appena richiamato il relatore, ma del resto si evince chiaramente dall'andamento dei fatti - il ritardo deriva soprattutto dall'andamento dei lavori parlamentari, dalla fine anticipata della legislatura. Il Governo è anzi il primo a pregare questa Commissione, come mi pare del resto già stia facendo, di concludere al più presto l'*iter* di questo provvedimento, che ha già visto in questa legislatura l'approvazione della Camera e che attende il vaglio conclusivo di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Ne do lettura:

Art. 1.

La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia stessa fino al 31 dicembre 1990, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

È approvato.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui all'articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, è autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'Amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui all'articolo 1.

L'affidamento all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dei servizi, operazioni ed adempimenti indicati nei commi che precedono, è disposto con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

È approvato.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

Nelle convenzioni sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del Tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

È approvato.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o sostituzione della normativa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

È approvato.

Art. 5.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1981.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO